



PROBLEMATICHE FORENSI E ASSICURATIVE

CASSAZIONE:

Linee Guida e buone pratiche clinico assistenziali non sono la stessa cosa, ma...



<http://dx.doi.org/10.26413/ilradiol.04201896>



Zairo
Ferrante



Michela
Erika
Rossano

Con la sentenza n. 27748/2018 la sez. IV della Corte di Cassazione Penale ha evidenziato la sostanziale differenza, sia sotto il profilo concettuale che tecnico-operativo, tra le Linee Guida e le Buone Pratiche Clinico Assistenziali.

Il tema è stato affrontato nell'ambito di una vicenda che ha visto il coinvolgimento di alcuni sanitari a seguito del decesso di un paziente per omessa corretta e tempestiva diagnosi che ha impedito l'intervento chirurgico, ritenuto salvifico.

La Suprema Corte, ripercorrendo le tappe legislative in tema di responsabilità medica, si è soffermata sull'attuale legge in vigore n. 24 del 8 marzo 2018 (c.d. legge Gelli-Bianco), la quale all'art. 6 ha introdotto l'art. 590 sexies del codice penale: **“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”**.

In particolare, il predetto dettato normativo prevede che: *“*se i fatti di cui agli articoli 589 (ndr. Omicidio colposo) e 590 (ndr. lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle Linee Guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le Buone Pratiche Clinico-Assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette Linee Guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”*.

L'operatività del richiamato art. 590 sexies c.p., secondo i Giudici della Cassazione, è strettamente subordinata all'emanazione delle Linee Guida secondo l'articolato e complesso iter previsto dall'art. 5 della legge Gelli-Bianco.

Ad oggi invece, in attesa della pubblicazione di Linee Guida approvate secondo il citato art. 5, l'applicabilità dell'art. 590 sexies c.p. risulta, sempre a parere della Suprema Corte, unicamente vincolata alle Buone Pratiche Clinico Assistenziali.

Pertanto, le Linee Guida attualmente vigenti, ma non approvate secondo l'iter della legge 24/2018, possono rivestire un ruolo rilevante nell'ambito della fattispecie penale soltanto se assimilate alle Buone Pratiche Clinico Assistenziali. Compito interpretativo non semplice se si considera (come riportato nella sentenza) che le prime differiscono notevolmente da queste ultime essendo delle *“*...raccomandazioni di comportamento clinico, sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato in specifiche circostanze cliniche (Cass., Sez. 4, n. 18430 del 5-11-2013). Esse (ndr. Linee Guida) consistono dunque nell'indicazione di standard diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica, a garanzia della salute del paziente (Cass., n. 11493 del 24-1-2013; Cass., n. 7951 dell'8-10-2013) e costituiscono il condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi (Sez. U., n. 29 del 21-12-2017): e quindi qualcosa di molto diverso da una semplice buona pratica clinico-assistenziale”*.

Tale equiparazione *“*pur non esente da profili di problematicità”* viene tuttavia indicata come possibile anche dalla stessa Corte di Cassazione, *“*aprendo così la strada ad un'immediata operatività dei principi dettati dal 590 sexies cod. pen.”*.

Per quanto esposto, appare presumibile che molti profili di criticità potrebbero essere attenuati mediante una limitazione del numero delle Società Scientifiche nonché l'impegno, da parte di quelle afferenti ad una stessa disciplina medica, a condividere le medesime, e quindi univoche, Linee Guida.

Univocità che in ambito radiologico potrebbe essere già garantita dall'attuale presenza di una sola Società Scientifica - rappresentante della maggior parte dei Medici Radiologi operanti sul territorio nazionale - che da anni, per naturale propensione e come riconosciuto da più parti, si impegna a promuovere *“quelle indicazioni di standard diagnostici terapeutici scaturiti dalle ultime acquisizioni scientifiche tecnologiche e metodologiche a tutela della salute del paziente”*. ■

**Estratti sentenza penale Sez. 4 Num. 47748 Anno 2018 - Data Udienda: 22/06/2018.*